

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 962 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Diego LEONCINI, e della società SSD FC RIETI 1936, avente ad oggetto la seguente condotta:

Diego LEONCINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD F.C. Rieti 1936 a r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato, omettendo di verificarne la provenienza e la veridicità, nell'ambito del procedimento dinanzi al Collegio arbitrale LND – AIC promosso dal sig. Andrea Congiu con ricorso del 9.2.2026, la quietanza liberatoria del calciatore sig. Andrea Congiu datata 3.12.2025 sulla quale è apposta la firma non veridica dello stesso, nonché lo screenshot della conversazione WhatsApp nella quale viene riprodotto un messaggio non veridico del sig. Andrea Congiu al segretario tesserato per la F.C. Rieti 1936 a r.l. del seguente testuale tenore: “ti mando liberatoria. Un saluto;

SSD FC RIETI 1936, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel citato procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Diego LEONCINI,
 - Società SSD FC RIETI 1936, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ugo Rossetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Diego LEONCINI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD FC RIETI 1936;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò